



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto l’art. 59 del citato D.P.R., così come modificato ed integrato dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione, prove di laboratorio su terre e rocce e prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 633/STC del 03 dicembre 2019 e relativi Allegati;

Vista l’istanza recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. STC nn. 3770, 3772, 3773, 3774 del 13.04.2021, con la quale la “**TECHNOGEO S.r.l.**” di Montecosaro (MC), ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione per effettuare e certificare le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, nella sede di via Cluana, 10 - 62010 Montecosaro (MC);

Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID - 19 e gli effetti di essa sui procedimenti amministrativi che competono al Servizio Tecnico Centrale che, pur procedendo con la speditezza ed il rigore necessari, non può escludere che taluni atti e processi non risentano di rallentamenti o disagi all’utenza;

Considerato che il perseguimento dell’obiettivo principale ed eccezionale della tutela del bene primario della salute, impedendo fra l’altro gli ordinari spostamenti del personale del Servizio, non consente, al momento, di effettuare verifiche in loco o in situ;

Ritenuto di richiamare, comunque, il doveroso senso di responsabilità degli operatori del settore nell’assicurare, nei tempi emergenziali, il livello della prestazione che assicuri accuratezza e qualità del servizio prestato ed autorizzato da questo Ufficio;

Tenuto conto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza, di cui all’art. 103 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato e convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

Ritenuto necessario assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti anche al fine di salvaguardare la necessaria continuità agli operatori del settore;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 17 dicembre 2020 con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2021, il termine per il rilascio delle autorizzazioni di cui al § 16 della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 633/STC del 03 dicembre 2019;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2 luglio 2021 con il quale è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2021, il termine per il rilascio delle autorizzazioni di cui al prefato § 16 della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 633/STC del 03 dicembre 2019;

Considerato che il Laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e la certificazione delle prove e dei controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti richiesti, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria che il Servizio Tecnico Centrale ha condotto sulla documentazione acquisita agli atti;

Considerato che il D.M. n. 410 del 29.11.2022 riporta, per mero errore materiale, che il Direttore responsabile del Laboratorio è l'ing. Giampietro GRANDONI;

D E C R E T A

Art. 1 - È rilasciata al Laboratorio **“TECHNOGEO S.r.l.” con sede in via Cluana, 10 - 62010 Montecosaro (MC)**, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 59, co. 2, lettera c bis), del D.P.R. n. 380/2001, ad effettuare e certificare le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti del **Settore A** della Circolare 633/STC del 03.12.2019.

Art. 2 - Il predetto Laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art. 3 - È confermato l'obbligo della verifica annuale e relativa certificazione delle tarature delle apparecchiature di misura di forza, pressione, spostamenti, velocità ed accelerazioni, da parte di uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di emettere certificati di prove che non siano state effettuate, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del Laboratorio. È prescritto, altresì, l'obbligo di esporre al pubblico copia del presente decreto di autorizzazione e di adottare stampati nei quali sia evidente l'identificazione del Laboratorio che emette le certificazioni, i/il campo/i di applicazione e le metodologie di prova per il quale lo stesso è stato autorizzato.

Art. 4 - Il Direttore responsabile del Laboratorio è l'ing. **Gianpietro GRANDONI**.

Art. 5 - L'attività di certificazione delle prove e dei controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, di cui al precedente art. 1, deve essere svolta presso la sede indicata nell'ambito dell'istruttoria, sita in **via Cluana, 10 - 62010 Montecosaro (MC)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore del Laboratorio, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.

Art. 6 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del Laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Consiglio Superiore dei LL. PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art. 7 - Il presente decreto ha efficacia quinquennale a decorrere dalla data di protocollazione e potrà, a richiesta, essere ulteriormente rinnovato con successivo decreto. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n. 633/STC del 03 dicembre 2019.

Art. 8 - Al termine del periodo transitorio, previsto al § 2.1.1, prorogato di ulteriori 12 mesi con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 204 del 6.10.2021, e al § 3.1.1 della Circolare 633/STC, è necessario trasmettere, al Servizio Tecnico Centrale, copia conforme delle certificazioni delle competenze, relative alle prove oggetto di autorizzazione, conseguite dal Direttore e dagli Sperimentatori ed un elenco del personale aggiornato idoneo a dimostrare la presenza dell'organico minimo richiamato in seno al § 3 della Circolare stessa. Il mancato soddisfacimento dei requisiti sopra richiamati può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Art. 9 - L'autorizzazione di cui al presente decreto può essere sospesa o revocata, sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n. 633/STC e nel presente Decreto; in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per gravi inadempienze riguardanti i criteri di imparzialità, indipendenza, corretta gestione del Laboratorio, competenza, trasparenza e concorrenza previste nell'esecuzione delle prove, tali da compromettere gravemente la garanzia di qualità alla base della presente autorizzazione.

Art. 10 – A decorrere dalla data di protocollo del presente decreto il D.M. n. 410 del 29.11.2022 è abrogato.

ing. Massimo SESSA

Il Dirigente della Divisione I - STC
ing. Alessandro PENTIMALLI